



Oggetto:	Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b) anno 2019 (articolo 1 comma 400 legge n. 145/2018 e d.m. n. 204/2019 – ripartizione posti		
N. o.d.g. 6.3	S.A. 28.5.2019	Verbale n. 5/2019	UOR: Area Risorse umane

	<i>qualifica</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>presenze</i>
1	Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
2	Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Lorella Giannandrea	P
3	Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	P
4	Direttore Dip.to Giurisprudenza	Stefano Pollastrelli	P
5	Direttrice Dip.to Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Elisabetta Croci Angelini	P
6	Direttore Dip.to Economia e diritto	Stefano Perri	P
7	Rappresentante professori di prima fascia	Anna Ascenzi	P
8	Rappresentante professori di prima fascia	Ermanno Calzolaio	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Francesca Chiusaroli	P
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Katia Giusepponi	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Carla Canullo	P
12	Rappresentante ricercatori	Alessia Bertolazzi	P
13	Rappresentante ricercatori	Filippo Olivelli	P
14	Rappresentante studenti	Giovanni Pirozzoli	P
15	Rappresentante studenti	Giacomo Maria Millozzi	P
16	Rappresentante degli studenti	Martina Esposito	P
17	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Aldo Caldarelli	P
19	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Silvia Mozzoni	P

Il Senato accademico

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (“*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”) e, in particolare, l’articolo 24 comma 3 lettera b), che prevede la possibilità di stipulare “*contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi*



dell'articolo 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;

visto inoltre l'articolo 24 comma 5 della medesima legge n. 240, ai sensi del quale “nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3 lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;

visto il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 (“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4 lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”) e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'articolo 1 comma 400 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone: “Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università”.

visto, altresì, l'art. 1, comma 401, lett. a) della Legge n. 145/2018 il quale dispone “a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019” che: “sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali...assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020”; “Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università”;

visto il d.m. n. 204 del 8 marzo 2019, attuativo del citato articolo 1 comma 400 della legge n. 145/2018 (“Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010”) che assegna all'Università le risorse corrispondenti a n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b);

richiamati l'articolo 13 comma 2 lettera n) e l'articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in base ai quali il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale e del personale, vigilando sulla relativa sostenibilità;

richiamato l'articolo 5 comma 2 lettera b) del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo della citata previsione di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia;

richiamata la propria precedente deliberazione del 17 dicembre 2013, in particolare il punto 2, concernente le linee guida per l'individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando;



richiamata la propria precedente deliberazione del 25 ottobre 2016 relativa al Processo di implementazione della “Human Resources Strategy for Researchers” HRS4R (iniziativa della Commissione Europea “Excellence in Research”);

evidenziato che, in merito all’individuazione da parte dei Dipartimenti dei settori da mettere a bando, la legge n. 240/2010 prevede che sia possibile inserire nei bandi, oltre al settore concorsuale, un eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione del settore scientifico-disciplinare e che l’impegno didattico e scientifico richiesto dovrà indicare l’attività di insegnamento e di ricerca che il vincitore sarà chiamato a svolgere, senza ulteriori specifiche in merito a precedenti esperienze o preparazione in particolari branche scientifiche;

richiamata la nota rettorale prot. 1254 del 22 gennaio 2019 di individuazione di linee guida e proposta di revisione del processo di programmazione e reclutamento;

ritenuto necessario procedere alla destinazione dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) assegnati con d.m. n. 204/2019;

ritenuto di distribuire i posti tra i cinque Dipartimenti dell’Ateneo in analogia ai criteri adottati dal Ministero per la ripartizione delle risorse a livello nazionale;

dato atto che l’assegnazione dei posti, effettuata in applicazione del modello di ripartizione dei punti organico, presenta analogo risultato;

su proposta del Rettore;

con voti palesi unanimi

esprime parere favorevole:

- 1) alla ripartizione dei posti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, attribuiti all’Università nell’ambito del Piano straordinario 2019 di cui al d.m. n. 204 del 8 marzo 2019, quale risultante dalla seguente tabella:

Dipartimento	posti
Economia e diritto	1
Giurisprudenza	2
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	3
Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	1
Studi umanistici	3
totale posti	10

- 2) alla formulazione di indirizzo affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all’individuazione dei settori da mettere a bando, adottate in conformità alle linee guida approvate dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2013 e con riferimento ad una visione strategica del Dipartimento e della sua effettiva e prioritaria necessità didattica, pervengano agli uffici dell’Amministrazione e al Nucleo di valutazione corredate da un apparato motivazionale, analiticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento, da cui risulti la puntuale applicazione delle suddette linee guida, in particolare per quanto attiene la comparazione con i settori scientifico-disciplinari presenti in Dipartimento nonché gli insegnamenti da attribuire ai vincitori delle procedure concorsuali nell’ambito del carico didattico obbligatorio.
- 3) alla formulazione di indirizzo affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento siano preliminarmente accompagnate da un percorso sistemico di condivisione e verifica tra i Dipartimenti e il Rettorato per evitare sovrapposizioni in merito ai settori scientifico-disciplinari da mettere a bando;
- 4) all’indicazione affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all’individuazione dei settori da mettere a bando contengano, oltre al settore concorsuale, un profilo esclusivamente tramite l’indicazione del settore scientifico-disciplinare e che l’impegno didattico e scientifico richiesto indichi l’attività di insegnamento e di ricerca che il vincitore sarà chiamato a svolgere, senza ulteriori specifiche in merito a precedenti esperienze o preparazione in particolari branche scientifiche.